

Principio di diritto n. 2/2026

OGGETTO: Imposta sui servizi digitali. Possibilità di presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Con istanza di interpello ex articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di presentare dichiarazione integrativa in materia di imposta sui servizi digitali.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), disciplina l'imposta sui servizi digitali.

I commi 35-bis, 36 e 37, in particolare, stabiliscono che:

«35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare;

36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare

precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;

37. L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale».

Inoltre, il successivo comma 46 ha previsto che «con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali».

Il provvedimento in questione, prot. n. 13185, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2021, in merito al versamento dell'imposta, al punto 5.1 precisa che «i soggetti passivi dell'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio (ora 16 maggio, stanti le modifiche in ultimo recate dall'articolo 1, commi 21 e 22, della legge 31 dicembre 2024, n. 207, ndr.) dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili», mentre al punto 6, in merito agli adempimenti dichiarativi, precisa che:

«6.1 i soggetti passivi dell'imposta sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 marzo (ora 30 giugno in base alle modifiche recate dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ndr.) *dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.*

(...)

6.3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

Al punto 10, infine, il citato provvedimento disciplina le ipotesi di rimborso, disponendo che:

«10.1 i rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 6.1.

(...)

10.3 qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6.1, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, (...) entro il termine di decadenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

In altre parole, secondo il meccanismo di rimborso delle eccedenze previsto dal sopracitato paragrafo 10 del provvedimento, la richiesta va formulata mediante la dichiarazione annuale dell'imposta laddove la stessa sia presentata; diversamente, nel caso in cui il soggetto passivo non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione ISD, è stata riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso - totale o parziale - della maggiore imposta versata sui ricavi dei servizi digitali, mediante apposita istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro il termine decadenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Ciò posto, considerato che:

- in tema di ISD sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto compatibili (cfr. il punto 6.3 del citato provvedimento);

- l'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2019 stabilisce che ai *«fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili»*;

la scrivente ritiene che, in generale, al ricorrere dei relativi presupposti, non vi siano ragioni ostative alla presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche per l'imposta sui servizi digitali.

Va comunque evidenziato che il credito eventualmente emergente dalle dichiarazioni integrative - da presentare nel rispetto e nei limiti del citato articolo 8, commi 6-bis e 6-quater (si vedano anche le istruzioni al quadro DI, "Dichiarazione integrativa", del modello DST, disponibili nell'apposita sezione del sito istituzione dell'Agenzia delle entrate) - non sarà utilizzabile in compensazione orizzontale.

Infatti, come espressamente chiarito con la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, *«(...) non è possibile utilizzare l'eccedenza di versamento in compensazione orizzontale mediante modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso. Come emerge dal modello di dichiarazione, infatti, il soggetto passivo potrà chiederne rimborso oppure rinviare il credito ed utilizzarlo nel periodo successivo»*.

**firma su delega del Direttore Centrale
Sergio Cristallo
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**